



Città di Cervinara

Provincia di Avellino

ORIGINALE

Determinazione SETTORE TECNICO - LL.PP.

Il Responsabile ing. Gabriele LANZOTTI

| Nr. Registro Particolare | | OGGETTO: | Nr. Registro Generale | |
|--------------------------|------------|--|-----------------------|------------|
| N° | Del | STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO PER I LAVORI, I SERVIZI E LE FORNITURE"APPALTO INTEGRATO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE EDILIZIA CON DELOCALIZZAZIONE IN ALTRO SITO (EDIFICIO UBICATO IN R4) SCUOLA CAPOLUOGO DI VIA CIOFFI." Indirizzi per l'avvio della procedura di scelta del contraente Decisione a contrarreCUP: F28E18000260001 | N° | Del |
| 175 | 16-08-2023 | | 534 | 16-08-2023 |

L'anno duemilaventitre il giorno sedici del mese di agosto, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE

Nell'esercizio delle funzioni attribuitegli dal Sindaco pro-tempore, ai sensi dell'art. 97, comma 4, D.Lgs. 267/2000, giusto Decreto Sindacale n. 14/19 RP/RG del 30/09/2022;

PREMESSO:

che con Delibera di Giunta Comunale n.102 del 05.07.2018 approvava il progetto di Fattibilità Tecnico-Economica dell'intervento di " **Sostituzione edilizia con delocalizzazione in altro sito (edificio ubicato in zona R4) Scuola Capoluogo di via Cioffi** " sito in via Cioffi del Comune di Cervinara, per l'importo complessivo di **€. 3.657.170,00** da candidare /2017 al fine dell'ammissione a finanziamento per l'importo complessivo di **€. 3.589 .542.50** da candidare per il suo inserimento nella *Programmazione Triennale Edilizia Scolastica 2018- 2020* della Regione Campania , di cui alla Delibera di G.R. n.259 del 02.05.2018 e del successivo Decreto Dirigenziale n.620 del 04/06/2018 di approvazione dello schema di avviso;

che con Decreto Dirigenziale n. 1015 del 01/08/2018 la Regione Campania approvava o il "**Piano Triennale di Edilizia Scolastica (P.T.E.S.) della Regione Campania 2018/2020** , in cui nell'**Allegato A - Istanze ammissibili e candidabili per l'annualità 2018 alla concessione dei relativi finanziamenti** – risultava inserito l'intervento di " **Sostituzione edilizia con delocalizzazione in altro sito (edificio ubicato in zona R4) Scuola Capoluogo di via Cioffi** " sito in via Cioffi del Comune di Cervinara per l'importo di **€. 3.657.170,00**;

che con Decreto Dirigenziale n. 848 del 19/07/2019 avente ad oggetto **Piano Triennale di Edilizia Scolastica 2018/2020** – Comuni Articolo 10 **Aggiornamento 2019** la Regione Campania approvava l'elenco, Allegato 2 Elenco A,delle istanze prodotte dalle amministrazioni comunali ammissibili al PTES e candidabili per il finanziamento per il 2019, in cui risultavano inserite in posizione utile, nell'ordine che segue, le istanze del comune di Cervinara relative agli interventi di :

1. "Messa in sicurezza sismica e ristrutturazione Plesso Scuola Media dell'Istituto Comprensivo "F. De Sanctis"

2. “Sostituzione edilizia con delocalizzazione in altro sito (edificio ubicato in zona R4) Scuola Capoluogo di via Cioffi”

che non fu o possibile ottenere la copertura finanziaria per l'intervento di “**Sostituzione edilizia con delocalizzazione in altro sito (edificio ubicato in zona R4) Scuola Capoluogo di via Cioffi**”, in quanto per i comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti era finanziabile un solo intervento ;

che in conseguenza di tale circostanza il Comune ha potuto partecipare all'Avviso Pubblico di cui al D. D. Regione Campania n. 761 del 31/07/2020 avente ad oggetto “Piano Triennale di Edilizia Scolastica-Aggiornamento Annualità 2020 - Approvazione Avviso Pubblico con Allegato e Approvazione Modulistica, riproponendo l'intervento de qua per l'ammissione a finanziamento;

che allo scopo con Delibera n. 126 del 09.09.2020 la Giunta Comunale ha provveduto alla riapprovazione del progetto di fattibilità Tecnico-Economica dei lavori **Sostituzione edilizia con delocalizzazione in altro sito (edificio ubicato in zona R4) Scuola Capoluogo di via Cioffi ”**, redatto dall'ing. Fausto Pepe dell'UTC, ai sensi dell'art.23 del D.Lgs 50.2016 per l'importo complessivo di **€. 3.657.170,00** con copertura a valere sui fondi di cui al Piano Triennale Edilizia Scolastica Regione Campania 2018-2020, agli Incentivi Conto Termico GSE e a Fondi Bilancio Comunale 2020 ;

che successivamente, a seguito di richiesta di integrazione da parte della Regione Campania, con Delibera n. 148 del 04.12.2020 la Giunta Comunale ha provveduto ad approvare in via definitiva il nuovo **Quadro Economico del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica dell'intervento di " Sostituzione edilizia con delocalizzazione in altro sito (edificio ubicato in zona R4) Scuola Capoluogo di via Cioffi ”**, per l'importo di **€. 3.657.170,00**, in cui sono indicate le forme di finanziamento così come di seguito dettagliate:

- **€. 3.475 150,50 - Piano Triennale Edilizia Scolastica Regione Campania 2018-20120;**
- **€. 150.000,00 - Incentivi Conto Termico GSE;**
- **€. 32.020,00 - Fondi Bilancio Comunale;**

che l'intervento è stato originariamente incluso nella Programmazione Triennale 2020-2022 – Elenco Annuale 2020 – ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 50/2016 e s.m.i., ed inserita nel DUP 2020-2022 approvato con Delibera di C.C. n. 15 del 15/07/2020;

che per esso è stato acquisito il CUP **F28E18000260001**;

Evidenziato

che Decreto Dirigenziale Regione Campania n. 166/2021, rettificato successivamente dal decreto dirigenziale n.283 del 07/5/2021 della Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili si approvava l'elenco degli interventi di edilizia scolastica di Città Metropolitana, Province e Comuni inseriti nel PTES Regione Campania-annualità 2020- da proporre al Ministero dell'Istruzione per l' ammissione a finanziamento a valere sulle risorse assegnate alla Regione Campania di cui alla L.30 dicembre 2020, n. 178.

che con il decreto MIUR n.192 del 23/06/2021 si disponeva l'ammissione a finanziamento degli interventi di cui all'Allegato A del medesimo decreto, tra cui l'intervento denominato “*lavori di “Sostituzione Edilizia Con Delocalizzazione In Altro Sito (Edificio Ubicato In R4) - Scuola Capoluogo Cioffi, nel comune di Cervinara (AV). CUP F21I18000050001”* per l'importo di **€ 3.475.150,00** oltre il cofinanziamento dell'Ente per **€ 182.020,00**;

Preso atto :

che successivamente all'indizione della Procedura di Gara, di cui alla Determina Settore LL.PP. 232/736 RP/RG del 25.11.2022, è pervenuta nota prot. n. 102669 del 01.12.2022, con la quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito - Unità di Missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 4, comunicava che “*con decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito 28 novembre 2022, n. 308, attualmente in corso di registrazione presso gli organi di controllo, è stata individuata la data del 15 settembre 2023 quale termine unico e improrogabile di aggiudicazione dei lavori degli interventi rientranti tra i “progetti in essere” del Piano nazionale di ripresa e resilienza, i cui termini di aggiudicazione non siano ancora scaduti alla data di adozione del medesimo decreto n. 308 del 2022. Resta fermo il termine di avvio dei lavori entro la data del 30 novembre 2023”*;

che nel contempo la Regione Campania - Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili - U.O.D. n. 9 – Edilizia Scolastica, con nota acquisita al protocollo del Comune di Cervinara, con n. 13098 del 02.12.2022 del Comune di Cervinara, ha rappresentato che “non ricorrono le condizioni per poter autorizzare la modifica al progetto di fattibilità finanziato” e che “non si ritiene idoneo per la procedura di appalto integrato in deroga al d. lgs 50/2016, di cui all'art. 48, comma 5, del D.L. 77/2021, il progetto di fattibilità approvato con DGC n. 148/2020, candidato nell'annualità 2020 del PTES 2018-2020”;

che con la stessa nota richiedeva il soddisfacimento, al fine dell'autorizzazione ed al successivo avvio della procedura di gara, di alcune prescrizioni procedurali ed alla integrazione/rielaborazione di alcuni elaborati di progetto;

che dalla stessa nota è emersa la necessità di effettuare adeguati studi per valutare il sito oggetto di intervento sia dal punto di vista dal punto vista dell'interesse archeologico sia dal punto di vista geologico per adeguare gli studi alla normativa sopraggiunta;

che si è reso altresì, necessario procedere all'adeguamento dei prezzi , in conformità ai disposti normativi in materia , al Prezzario Regione Campania 2023;

che conseguenza di quanto in precedenza il progettista dell'intervento, l'ing. Fausto Pepe del UTC, ha provveduto alla rielaborazione del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economico dei Lavori **Sostituzione edilizia con delocalizzazione in altro sito (edificio ubicato in zona R4) Scuola Capoluogo di via Cioffi**, per un importo complessivo di €. **4.598.916,20 di cui €. 3.854.271,35** per lavori e servizi a base di appalto €. **744.644,85**;

che per coprire il maggiore importo, a parità di finanziamento concesso e della quota a carico del Comune , si è fatto ricorso ai fondi fi cui al GSE , portando il relativo contributo , giusta codice identificativo pratica n. **CT 00736732/2023** ad €. **1.091.746,20** , a fronte di €. 150.000,00 previsti originariamente;

che il contributo a valere sui fondi GSE soggiace alla condizioni previste per legge per l'intervento in questione di delocalizzazione;

Dato atto

che in data 06.12.2022 è stato sottoscritto l'Accordo di concessione e finanziamento, predisposto dal Ministero dell'Istruzione e Merito – Direzione Generale Unità di Missione per IL PNRR che disciplina i rapporti tra le parti dell'intervento denominato “**Sostituzione edilizia con delocalizzazione in altro sito (edificio ubicato in zona R4) Scuola Capoluogo di via Cioffi**” nell'ambito del PNRR, Missione 4, Componente 1, Misura 3, Investimento “3.3” che prevede il seguente cronoprogramma:

- aggiudicazione dei lavori: entro il 15.09. 2023;
- avvio dei lavori: entro il 30.11.2023 2023;
- conclusione dei lavori: entro il 31.03.2026.

che con delibera di Giunta comunale Delibera G. C. n° .68 del 04/08/2023 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica relativo al progetto “**Sostituzione edilizia con delocalizzazione in altro sito (edificio ubicato in zona R4) Scuola Capoluogo di via Cioffi**” per un ammontare complessivo pari ad €. **4.598.916,20** di cui €. **3.854.271,35** per lavori, oltre IVA, ed €. **744.644,85** per Somme a disposizione dell'Amministrazione con copertura a valere sulle seguenti fonti :

- €. **3.475.150,50** - Piano Triennale Edilizia Scolastica Regione Campania 2018-20120;
- €. **1.091.746,20** - Incentivi Conto Termico GSE – Pratica n. **CT 00736732/2023** ;
- €. **32.020,00** - Fondi Bilancio Comunale;

che la copertura finanziaria dell'iniziativa è iscritta al capitolo 3150 - elle Missione 04, Programma 01, Titolo 09.1 – codice di bilancio 04.01-2.02.01.09.003 del Bilancio 2023/2025;

che l'intervento, originariamente incluso nella Programmazione Triennale 2020-2022 – Elenco Annuale 2020-, è riportato anche nel programma triennale LL.PP 2023/2025 elenco annuale 2023 con denominazione << **Sostituzione edilizia con delocalizzazione in altro sito (edificio ubicato in zona R4) Scuola Capoluogo di via Cioffi**>> (CUI L00253270649201900005), il cui schema è stato adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n°13 del 29/06 , in conformità all'art. 37 del d. lgs. n. 36/2023 ;

che ai sensi dell'art. 15 e nel rispetto dell'Allegato I.2 del D.Lgs. n. 36/2023, il RUP della presente fase è l'ing. Gabriele Lanzotti, nominato con Delibera G.C. n.102 del 05.07.2018;;
che questo Ente ha aderito alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Avellino, giusta delibera di Consiglio comunale;

VISTI gli elaborati progettuali, approvati con la succitata Delibera di G.C. n° 68 del 04/08/2023 che prevedono una spesa complessiva di € 4.598.916,20 comprensivo di IVA, come da "Quadro economico di Progetto";

PRECISATO CHE il succitato Quadro economico prevede un costo per progettazione e realizzazione pari a € 3.854.271,35 di cui:

- per la realizzazione dell'opera € 3.680.329,13, oltre € 38.266,82 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- per servizi di progettazione e relative prestazioni accessorie € 135.675,40 non soggetti a ribasso;

RITENUTO, dover procedere all'appalto per l'importo a base d'appalto di € 3.680.329,13, oltre € 38.266,82 per oneri di sicurezza e € 135.675,40 quali servizi di progettazione e relative prestazioni accessorie non soggetti a ribasso;

ACCLARATO CHE:

- ✓ questo Comune ha aderito alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Avellino sottoscrivendo la relativa Convenzione e Regolamento di funzionamento;
- ✓ alla Stazione Unica Appaltante sono demandate le funzioni strumentali all'individuazione dell'aggiudicatario, dovendo la stessa svolgere tutte le attribuzioni obbligatorie elencate all'art. 5 del vigente Regolamento di funzionamento della stessa nonché all'art. 4 della Convenzione stipulata con l'Ente aderente, in uno con le verifiche in capo al medesimo aggiudicatario del possesso dei requisiti di ordine morale ed economico-finanziari nonché tecnico-professionali richiesti a mezzo di Responsabile del Procedimento di gara appositamente individuato dalla stessa;
- ✓ la Stazione Unica Appaltante ha provveduto ad adottare e rendere noto apposito vademecum operativo esplicativo del funzionamento della medesima;
- ✓ come previsto dall'art. 10 del Regolamento di funzionamento della SUA, rimangono comunque in capo al Comune le attività amministrative propedeutiche alla fase di esecuzione del contratto ed in particolare la presa d'atto dell'aggiudicazione efficace;

STABILITO che, a norma dell'art. 52, comma 1.2, D.L. n. 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021, la procedura di gara in parola deve essere espletata dalla succitata Stazione Unica Appaltante della Provincia di Avellino in conformità agli indirizzi operativi disposti con la presente;

PRECISATO che la Stazione Unica della Provincia di Avellino rientra tra le Stazioni Appaltanti qualificate di diritto con riserva fino al 30/06/2024, ai sensi dell'art. 63, comma 4, del d. lgs. n. 36/2023;

RICHIAMATI:

- ✓ l'art. 44, comma 1, del d. lgs. n. 36/2023, secondo cui "negli appalti di lavori, con la decisione di contrarre, la stazione appaltante o l'ente concedente, se qualificati, può stabilire che il contratto abbia per oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato";
- ✓ l'art 50, comma 2, lett. d), del d. lgs. n. 36/2023, che statuisce: "Salvo quanto previsto dagli [articoli 62 e 63](#), le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'[articolo 14](#) con le seguenti modalità:...d) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'[articolo 14](#), salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro";

- ✓ l'art. 225, comma 8, del d. Lgs. n. 36/2023, che dispone: *"In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto- legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal Pnrr, dal Pnc nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030"*;
- ✓ la Circolare del MIT datata 12/07/2023 ad oggetto **"IL REGIME GIURIDICO APPLICABILE AGLI AFFIDAMENTI RELATIVI A PROCEDURE AFFERENTI ALLE OPERE PNRR E PNC SUCCESSIVAMENTE AL 1° LUGLIO 2023 – CHIARIMENTI INTERPRETATIVI E PRIME INDICAZIONI OPERATIVE"** chiarisce che *"...Ragioni di certezza del diritto e di complessiva armonizzazione normativa inducono...a conferma la specialità...delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021 e ss.mm.ii. e, dunque, la perdurante efficacia, anche successivamente al 1° luglio 2023, delle disposizioni speciali in materia di procedure ad evidenza pubblica già ad oggi introdotte nell'ordinamento giuridico relative ad opere finanziate in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, dal PNC o dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea..."*;
- ✓ l'art. 48, comma 5, L. 108/2021, il quale prevede che *"in deroga a quanto previsto dall'articolo 59, commi 1, 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è ammesso l'affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Sul progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara, è sempre convocata la conferenza di servizi di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'affidamento avviene mediante acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta ovvero, in alternativa, mediante offerte aventi a oggetto la realizzazione del progetto definitivo, del progetto esecutivo e il prezzo. In entrambi i casi, l'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori. In ogni caso, alla conferenza di servizi indetta ai fini dell'approvazione del progetto definitivo partecipa anche l'affidatario dell'appalto, che provvede, ove necessario, ad adeguare il progetto alle eventuali prescrizioni susseguenti ai pareri resi in sede di conferenza di servizi. A tal fine, entro cinque giorni dall'aggiudicazione ovvero dalla presentazione del progetto definitivo da parte dell'affidatario, qualora lo stesso non sia stato acquisito in sede di gara, il responsabile unico del procedimento avvia le procedure per l'acquisizione dei pareri e degli atti di assenso necessari per l'approvazione del progetto"*;
- ✓ l'art 226, commi 5, del d. Lgs. n. 36/2023, che statuisce: *"...Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso..."*;

PRECISATO CHE:

- ✓ i lavori di che trattasi afferiscono al CPV 45210000-2;
- ✓ il valore stimato dell'appalto, ai sensi dell'art. 14, comma 4, del d. lgs. n. 36/2023, tenendo conto di tutte le opzioni e proroghe non supera la soglia per gli appalti pubblici di lavori di cui all'art. 14, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023;
- ✓ per l'appalto in parola si è deciso come <<metodo di scelta del contraente>> una procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del d. lgs. n. 36/2023, in ragione della necessità di garantire la massima partecipazione possibile di operatori economici alla gara nonché di ampliare il novero delle soluzioni progettuali da presentare alla Stazione appaltante;
- ✓ in particolare, ai sensi dell'art. 60, commi 1 e 2, del d. lgs. n. 36/2023 *"nelle procedure aperte qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta in risposta a un avviso di indizione di gara. Il*

termine minimo per la ricezione delle offerte è di 30 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara ai sensi dell'articolo 84”;

- ✓ l'appalto in parola deve aggiudicarsi, ai sensi dell'art. 44, comma 4, del d. lgs. n. 36/2023, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- ✓ ai sensi dell'art. 44, comma 2, del d. lgs. n. 36/2023, il contratto ha per oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori per esigenze tecniche, in ragione della specificità degli interventi nonché dell'inevitabile esigenza di assicurare alla comunità territoriale l'effettivo svolgimento delle predette lavorazioni da parte di operatore munito delle necessarie capacità tecniche ed operative nonché dell'indispensabile bagaglio professionale ed esperienziale in tema di progettazione;
- ✓ in particolare, il ricorso al modulo procedimentale dell'appalto integrato è stato programmato mirando ad evitare e/o ridurre al minimo i rischi scostamenti di costo nella fase esecutiva rispetto a quanto contrattualmente previsto;
- ✓ ai sensi all'art. 58, del D.lgs. n. 36/2023, l'acquisizione oggetto di affidamento non può essere ulteriormente scomposto in lotti di funzionali o prestazionali perché trattasi di lavori che non possiedono un'autonoma funzionalità tecnica ed operativa;
- ✓ ai sensi all'art. 48, del D.lgs. n. 36/2023, per l'appalto di che trattasi non presenta un interesse transfrontaliero, per i seguenti motivi:
 - l'importo dell'appalto, di gran lunga lontano dalla soglia comunitaria, in combinazione con il luogo di esecuzione dei lavori, non risulta di interesse transfrontaliero certo;
 - i precedenti affidamenti realizzati da parte di questa stazione appaltante o di altre stazioni appaltanti limitrofe non hanno mostrato l'interesse di imprese di altri stati membri della U.E.;

ACCLARATO:

- che il presente intervento dovrà essere realizzato conformemente a quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH "do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "orientamenti tecnici sull'applicazione del principio DNSH;
- che l'art. 47 del D.L. n. 77/2021 prevede, tra le altre cose, disposizioni in materia di pari opportunità e di inclusione lavorativa nei contratti pubblici di PNRR e PNC, alcune delle quali da verificare in sede di gara al ricorrere del relativo presupposto, ed altre in sede successiva;
- che il comma 4, del sopra citato art. 47 stabilisce, *“...Fermo restando quanto previsto al comma 7, è requisito necessario dell'offerta l'aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e l'assunzione dell'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile...”;*
- che il comma 7 del medesimo articolo 47 del D.L. 77/2021, prevede che *“...Le stazioni appaltanti possono escludere l'inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti dei requisiti di partecipazione di cui al comma 4, o stabilire una quota inferiore, dandone adeguata e specifica motivazione, qualora l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l'inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche...”;*
- che con Decreto del 07/12/2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità (G.U. n. 309 del 30/12/2021) sono state adottate le “Linee Guida per favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC”, definendo le modalità ed i criteri applicativi delle sopra citate disposizioni di cui all'art 47 D.L. 77/2021;
- che il paragrafo 6 delle predette linee guida chiarisce che *“Il comma 7 dell'articolo 47 prevede due tipologie di deroga alle misure stabilite nel comma 4 dello stesso articolo. La prima deroga consiste nella possibilità per le stazioni appaltanti di escludere l'inserimento, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, dei requisiti di partecipazione di cui al comma 4 [...omissis...]. La seconda deroga corrisponde alla possibilità per le stazioni appaltanti di stabilire una quota inferiore al 30 per cento delle predette assunzioni, che può quindi essere ridotta a una percentuale più bassa. In questo secondo caso, rimarrebbe ferma l'applicazione delle clausole premiali di cui al comma 4, salvo non vi siano adeguate e specifiche ragioni per escluderne, anche in tal caso, l'applicazione...”*

- che sempre nel paragrafo 6 delle suddette linee guida, in merito all'occupazione giovanile e femminile, tra l'altro, viene stabilito che "...eventuali deroghe devono essere motivate nella determina a contrarre o in un atto immediatamente esecutivo della stessa...";
- che la motivazione dovrà riportare le ragioni che rendono impossibile l'applicazione delle misure relative agli obblighi assunzionali, come ad esempio nel caso di affidamenti di modico valore o procedure che prevedano un numero di assunzioni inferiori a tre unità di personale. Oppure in merito alla previsione di una quota inferiore al 30% delle assunzioni da destinare all'occupazione femminile, può costituire adeguata e specifica motivazione, ai sensi del dell'art. 47, c. 7, d.l. 77/2021, l'individuazione di un target differenziato in relazione alla diversa distribuzione dei tassi di occupazione femminile rilevata nei settori produttivi a livello nazionale; in tale ultimo caso la motivazione della deroga è costituita dalla presenza di un tasso di occupazione femminile nel settore ATECO 2 Digit di riferimento inferiore al 25%, ed il target è costituito da una percentuale di assunzioni femminili superiore di 5 punti al tasso di occupazione femminile registrato a livello nazionale nel settore ATECO 2 Digit di riferimento;
- che con Decreto n. 402 del 17 dicembre 2021, emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono stati individuati, per l'anno 2022, i settori e le professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% il valore medio annuo, sulla base delle rilevazioni ISTAT per l'anno 2020, e rilevato che nel settore delle costruzioni il tasso è attualmente pari al 9,7 %;
- che relativamente agli obblighi assunzionali di cui al presente affidamento, sulla scorta di quanto esposto, viene:
 - ◇ confermata la percentuale del 15% relativamente alle assunzioni giovanili;
 - ◇ definita la percentuale del 15% relativamente alle assunzioni femminili, in considerazione del tasso attuale di occupazione femminile pari al 9,7%;
 - ◇ che il mancato rispetto dell'obbligo di cui ai punti precedenti, da parte dell'operatore economico aggiudicatario, comporterà l'applicazione delle penali di cui all'articolo 47, c. 6, d.l. 77/2021 sopra richiamato;

PRECISATO E CHIARITO, visti la Convenzione, il Regolamento e il vademecum operativo della SUA, che la Stazione Unica Appaltante provvederà:

- all'atto dell'indizione della presente procedura, ai sensi della Determinazione ANAC n. 4 del 07/07/2011, ad acquisire il relativo CIG seppure il contributo di gara resti a carico di questo Comune in qualità di Stazione Appaltante che dovrà provvedere al pagamento dello stesso su richiesta della SUA;
- all'invito dei soli operatori economico come tratti dall'Albo telematico dei fornitori della SUA da parte del RUP Ing. Gabriele Lanzotti, nel pieno rispetto dei succitati principi e articoli riportati nel seguito, a mezzo di apposito verbale di individuazione dell'elenco degli operatori economici da gestirsi totalmente telematicamente sulla piattaforma di negoziazione della SUA;
- alla nomina della Commissione giudicatrice per l'affidamento dei lavori in parola su proposta del RUP Ing. Gabriele Lanzotti seppure la remunerazione e i rimborsi dovuti ai componenti della stessa sono ad esclusivo carico di questo Comune in qualità di Stazione Appaltante che dovrà provvedere al pagamento dello stesso su richiesta della SUA;
- ad assolvere a tutti gli obblighi di pubblicità previsti dalla vigente disciplina legislativa e regolamentare nel tramite di un soggetto specializzato in servizi di pubblicità legale appositamente individuato da questo Comune con proprio atto autonomo dal presente restando inteso che la liquidazione e il pagamento dello stesso esta a cura di questo Comune in qualità di Stazione Appaltante;
- ad assolvere a tutti gli obblighi di pubblicità specificati nel seguito;
- a "trasferire/migrare" al Comune il CIG acquisito, che identifica la procedura in fase di gara e fino alla aggiudicazione efficace, al fine di identificare la medesima procedura anche nelle fasi successive fino alla conclusione del contratto;

RITENUTO, pertanto, avviare una procedura, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 71 e 108 del D. Lgs. 36/2023, per l'affidamento del servizio in oggetto con un metodo di scelta del contraente mediante << procedura aperta >> e con il << criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa >> per l'importo complessivo a base d'appalto di € 3.854.271,35 di cui:

- per la realizzazione dell'opera € 3.718.595,95, comprensivo di € 38.266,82 per oneri di sicurezza e di costo

stimato della manodopera pari ad € 713.266,51;

- per servizi di progettazione e relative prestazioni accessorie € 135.675,40 non soggetti a ribasso;
ponendo a base d'appalto il succitato progetto del servizio delegando la medesima alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Avellino;

RITENUTO, *altresi*, dover fornire ulteriori precise indicazioni alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Avellino per l'affidamento di che trattasi, *giusta "Documento A" che pur se non allegato fisicamente alla presente né è parte integrante*;

SPECIFICATO che alla gara in parola sarà data diffusione, *ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 27, 71, 83, 84 e 111 del D. Lgs 36/2023* mediante pubblicazione, *per estratto o integralmente*, per almeno _____ giorni di apposito Avviso di Bando di gara:

- ◇ sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
- ◇ all'Albo Pretorio e sul profilo committente della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Avellino;
- ◇ all'Albo Pretorio e sul profilo committente del Comune di Cervinara;
- ◇ sulla piattaforma digitale dell'ANAC;
- ◇ sul sito del M.I.M.S.;
- ◇ su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e su almeno un quotidiano a diffusione locale;
- ◇ sulla piattaforma di negoziazione della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Avellino;

e che si procederà, *inoltre*, successivamente all'avvenuta aggiudicazione, alla pubblicazione dell'avviso relativo agli appalti aggiudicati di cui all'art. 111 del D.Lgs. n. 36/2023, con le medesime modalità di cui sopra;

RITENUTO, *altresi*, doversi assumere l'impegno provvisorio sul bilancio di previsione 2023 , all'interno delle Missione 04, Programma 01, Titolo 09.1 – codice di bilancio 04.01-2.02.01.09.003 – Capitolo 3150" per la realizzazione dell'iniziativa di che trattasi, *così come da quadro economico di cui alla succitata Deliberazione di Giunta Comunale n° 68/2023*, precisando che si provvederà all'assunzione dell'impegno definitivo ad avvenuta aggiudicazione dei lavori, sulla base delle risultanze di gara;

RITENUTO, *infine*, di impegnare la somma di € 25.293,79 di cui:

- € 660,00 quale Versamento ANAC, giusta delibera ANAC n. 621/2022;
- € 7.675,00 quale spesa, *omnia comprensiva*, per commissione giudicatrice
- € 16.958,79 quali oneri per attività della SUA, giusta art. 21 del regolamento di funzionamento;

sul bilancio 2023/2025 all'interno delle Missione 04, Programma 01, Titolo 09.1 – codice di bilancio 04.01-2.02.01.09.003 – Capitolo 3150 ", *già prevista nel quadro economico dell'intervento in parola*;

Richiamati:

- ✓ l'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- ✓ l'art. 17 del D.Lgs. 36/2023, prevede al comma 1 che, prima dell'avvio del procedimento di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Visti:

- ◇ *il decreto legislativo n. 36/2023*;
- ◇ *il decreto legislativo n. 50/2016 per le parti ancora vigenti*;
- ◇ *il decreto legislativo n. 267/2000*;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 29/069/2023 che ha approvato il bilancio di previsione 2023 e il bilancio pluriennale 2023 /2025, nonché la delibera di Giunta n. 67 del 04.08.2023 , dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione per l'esercizio finanziario 2023, affidando ai dirigenti i relativi capitoli di spesa ai sensi dell'art. 169 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Dato atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e rispetta le regole di finanza pubblica in conformità a quanto disposto dall'art. 183, comma 8 del D.Lgs. 267/2000;

Ritenuto doversi procedere in merito per avviare fase di affidamento dell'intervento

DETERMINA

1. **AVVIARE** il procedimento per l'affidamento di "APPALTO INTEGRATO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE EDILIZIA CON DELOCALIZZAZIONE IN ALTRO SITO (EDIFICIO UBICATO IN R4) SCUOLA CAPOLUOGO DI VIA CIOFFI" in agro al Comune di Cervinara, *ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 50, commi 1, lett. d), e dell'art. 71 del Decreto Legislativo n° 36/2023*, con un metodo di scelta del contraente mediante "procedura aperta" da aggiudicarsi con il "criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa" per l'importo complessivo
a base d'appalto di € 3.854.271,35 di cui:
 - per la realizzazione dell'opera € 3.718.595,95, comprensivo di € 38.266,82 per oneri di sicurezza e di costo stimato della manodopera pari ad € 713.266,51;
 - per servizi di progettazione e relative prestazioni accessorie € 135.675,40 non soggetti a ribasso;
 ponendo a base d'appalto il succitato progetto del servizio delegando la medesima alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Avellino

2. **STATUIRE** che la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Avellino espletterà la procedura in parola secondo le indicazioni fornite con il presente atto nonché con quelle fornite con l'allegato "Documento A" che pur se non allegato fisicamente alla presente né è parte integrante precisando che la SUA potrà apportare ai documenti in parola eventuali precisazioni e modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie per adeguare gli stessi alle effettive esigenze della procedura;

3. **DARE ATTO**, *ai sensi dell'art. 192 del Decreto Legislativo n°267/2000*:
 - lettera a)
 - che con il suddetto contratto è un contratto di appalto e con lo stesso si intende perseguire il seguente fine: APPALTO INTEGRATO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE EDILIZIA CON DELOCALIZZAZIONE IN ALTRO SITO (EDIFICIO UBICATO IN R4) SCUOLA CAPOLUOGO DI VIA CIOFFI;
 - lettera b)
 - che il contratto avrà per oggetto: "APPALTO INTEGRATO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE EDILIZIA CON DELOCALIZZAZIONE IN ALTRO SITO (EDIFICIO UBICATO IN R4) SCUOLA CAPOLUOGO DI VIA CIOFFI";
 - che si procederà alla stipula del contratto di appalto integrato di che trattasi, in forma scritta con atto pubblico-amministrativo;
 - che le clausole essenziali del contratto sono specificate nella presente e, nello specifico, al precedente punto;
 - lettera c)
 - che le modalità di scelta del contraente sono quelle del combinato disposto di cui di cui all'art. 50, comma 2, lett. c), ed all'art. 71 del Decreto Legislativo n° 36/2023, in materia di "affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'[articolo 14](#)", tenuto conto di quanto precisato nell'allegato Documento A;

4. **IMPEGNARE** provvisoriamente la somma complessiva di € 3.854.271,35 sul bilancio 2023/2025 all'interno delle Missione 04, Programma 01, Titolo 09.1 – codice di bilancio 04.01-2.02.01.09.003 – Capitolo 3150 per

la realizzazione dell'iniziativa di che trattasi, *così come da quadro economico di cui alla succitata Deliberazione di Giunta Comunale n° 68/2023*, precisando che si provvederà all'assunzione dell'impegno definitivo ad avvenuta aggiudicazione dei lavori, sulla base delle risultanze di gara;

5. **IMPEGNARE**, *infine*, la somma di € 25.293,79 di cui:
 - € 660,00 quale Versamento ANAC, giusta delibera ANAC n. 621/2022;
 - € 7.675,00 quali spese, *omnia comprensiva*, per commissione giudicatrice
 - € 16.958,79 quali oneri per attività della SUA, giusta art. 21 del regolamento di funzionamento; sul bilancio 2023/2025 all'interno delle Missione 04, Programma 01, Titolo 09.1 – codice di bilancio 04.01-2.02.01.09.003 – Capitolo 3150 *già prevista nel quadro economico dell'intervento in parola*;
6. **TRASMETTERE** la presente alla << Stazione Unica Appaltante della Provincia di Avellino >> in uno con il suo allegato "Documento A" per i successivi provvedimenti di competenza.
7. **TRASMETTERE**, *altresì*, copia del presente atto all'ufficio di Segreteria per la registrazione al Protocollo Generale e al Settore Finanziario per gli adempimenti conseguenti.
8. **DISPORRE** la registrazione e la pubblicazione della presente determinazione;
9. **DARE ATTO**, *infine*, della insussistenza, *ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lett. e), della legge 190/2012 nonché dell'art. 16, del D. Lgs. n. 36/2023*, di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, a carico del sottoscritto Ing. Gabriele Lanzotti - RUP;

La presente determinazione:

- Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi.
- Sarà trasmessa in copia all'Ufficio di Segreteria per i provvedimenti di competenza.
- Sarà trasmessa, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

A norma dell'articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è Gabriele Lanzotti a cui potranno essere richiesti chiarimenti.

Dalla Residenza Municipale, li 16-08-2023

Il Responsabile del Procedimento
Gabriele Lanzotti

Il Responsabile
Ing. Gabriele Lanzotti

(Art. 147 bis, primo comma, del D.Lgs 18.8.2000, n. 267)

Ai sensi del I comma dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000, si rilascia parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza del presente atto.

Cervinara, li 16-08-2023

Il Responsabile
Ing. Lanzotti Gabriele

(Art. 6 bis della Legge n. 241 del 1990)

Ai sensi dell' art 6 bis della legge 241/1990, i sottoscritti Responsabile del Servizio e Responsabile del procedimento attestano che il Presente provvedimento non coinvolge interessi propri, ovvero di parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi del sottoscritto responsabile del servizio né interessi di persone con le quali il sottoscritto abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui il sottoscritto ed il proprio coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui il sottoscritto responsabile sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui il sottoscritto sia amministratore o gerente o dirigente.

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| Cervinara, li 16-08-2023 | |
| Il Responsabile del Procedimento | Il Responsabile |
| Gabriele Lanzotti | Ing. Lanzotti Gabriele |

